



ACCORDO PER UN CONTRIBUTO

**A FAVORE di un paziente povero residente nella provincia di Milano
riconosciuto invalido per grave deterioramento cognitivo e comportamentale,
e VINCOLATO allo stipendio di un badante**

tra

la Fondazione Ravasi Garzanti Onlus (d'ora in poi la Fondazione) con sede legale in Milano, Corso Venezia 10, codice fiscale 97053750150, titolare del Progetto Alzheimer, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Avv. Mario Cera, domiciliato per la carica presso la Fondazione,

e

il signor.....
.....
residente in
codice fiscale
(d'ora in poi l'Amministratore), il quale - in qualità di amministratore di sostegno, curatore o tutore (come da decreto del Tribunale di Milano numero RGN allegato) o perché parente o affine (..... come da dichiarazione allegata) - rappresenta di fatto il Paziente, il signor
residente in
codice fiscale

Premesso che

- (1) col Progetto Alzheimer la Fondazione promuove l'assistenza domiciliare continuativa di persone molto povere residenti nella provincia di Milano, rese invalide da grave deterioramento cognitivo e comportamentale, e contestualmente promuove, nel rispetto dei contratti di lavoro, l'assunzione e la qualificazione di quanti ne assicurano l'assistenza;
- (2) col proprio intervento economico e sociale, la Fondazione affianca la famiglia e gli enti pubblici deputati all'assistenza del Paziente e alla tutela dei lavoratori del settore, senza tuttavia sostituirsi né all'una né agli altri;
- (3) l'Amministratore ha chiesto alla Fondazione un contributo economico (allegato 2) impegnandosi a condividere lo spirito del Progetto Alzheimer e a rispettarne le regole, e ha prodotto i documenti qui allegati che attestano
 - (a) la diagnosi della malattia che rende il Paziente gravemente invalido sul piano cognitivo e comportamentale;
 - (b) lo stato di indigenza, testimoniato dal reddito del Paziente e del suo nucleo familiare, e dai redditi di tutti i suoi figli non conviventi certificati da ISEE ordinario e congrui alle indicazioni riportate sul sito;
 - (c) il riconoscimento dell'invalidità civile del Paziente e il godimento di titoli sociali destinati all'assistenza e/o dell'assegno di accompagnamento, che costituiscono titolo di preferenza per la concessione del contributo, peraltro non indispensabile se non quando richiesto dal contratto di lavoro del Badante;
 - (d) l'autorizzazione all'uso dei dati personali necessaria per istruire e gestire la domanda di contributo con le opportune verifiche, anche mediche, autorizzate contestualmente alla domanda, e per mettere in pratica le iniziative assistenziali previste dal Progetto Alzheimer;



- (e) la nomina di amministratore di sostegno o curatore o tutore del Paziente o, in mancanza, la richiesta al Giudice tutelare di rappresentare gli interessi del Paziente o, in mancanza, l'impegno scritto di presentarla entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo e infine, in caso di rigetto, la nomina di delegato da parte di tutti gli aventi diritto;
- (4) la Fondazione, verificata la congruità dei documenti, ha accettato la domanda dell'Amministratore;
- (5) la Fondazione si riserva il diritto di modificare i contenuti del Progetto Alzheimer e la struttura delle sue procedure, ciò che comporta obbligatoriamente l'aggiornamento di questo accordo;
- (6) fa parte integrante di questo documento quanto contenuto nel sito web della Fondazione www.fondazioneravasi-garzanti.org

Tutto ciò premesso, il giorno/...../201.... in Milano tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

La Fondazione eroga al Paziente un contributo in euro vincolato allo stipendio di una persona (d'ora in poi il Badante), scelta e assunta dall'Amministratore col compito preciso di assistere il Paziente.

Art. 2 - Ammontare del contributo

Il contributo è pari al salario minimo sindacale del Badante livello CS (assistente non formato a persona non autosufficiente) più i contributi previdenziali obbligatori, diminuito dei titoli sociali dati a fini assistenziali e/o dell'assegno di accompagnamento. Il salario viene calcolato in base alle ore settimanali lavorate, non più di 54 ma non meno di 30, in ragione d'anno solare o in proporzione per periodi minori.

Art. 3 - Durata del contributo e modalità di pagamento

Il rinnovo annuale del contributo è subordinato alla disponibilità della Fondazione, alle verifiche di reddito, titoli sociali e assegno di accompagnamento, e all'aggiornamento dell'accordo se questo contiene modifiche introdotte dalla Fondazione che si è avvalsa di quanto in premessa (#5). Il contratto è sospeso se vengono a mancare queste condizioni o se, e per il tempo in cui, decadono quelle per l'impiego a domicilio del Badante, come il ricovero di lunga durata in ospedale del Paziente o il trasferimento di questi in qualsiasi struttura (compresi i centri diurni) che provvede alla sua assistenza. Il contratto si risolve con la morte del Paziente e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6. La liquidazione del contributo avviene in anticipo e trimestralmente entro 30 giorni dal primo del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre, a cominciare dalla firma dell'accordo, ma è subordinata all'assunzione del Badante e, se questa ritarda oltre i sei mesi dalla firma, anche alla verifica della disponibilità della Fondazione per l'anno in corso. Per i trimestri già avviati, il primo importo corrisponde al dovuto per i giorni lavorati.

Art. 4 - Rendiconto della spesa e altri obblighi dell'Amministratore

L'Amministratore recapita alla Fondazione una copia del contratto di assunzione del Badante, redatto nel rispetto delle normative del Contratto collettivo nazionale del lavoro (articoli 6 e 10) e facendo ulteriore riferimento all'orario e alle peculiarità del lavoro di badante, lavoro che, per le finalità del Progetto Alzheimer:

- (a) Comporta, da parte dell'Amministratore, la riassunzione di responsabilità quando il Badante, o chi legittimamente lo sostituisce con la stessa mansione, interrompe giustificatamente la sorveglianza dell'assistito;
- (b) Impone condizioni atte a rendere più agevole l'attività assistenziale e a garantire il benessere del Badante;
- (c) Esclude attività non assistenziali se non quelle suggerite dalla convivenza e dettagliate per iscritto alla Fondazione dall'Amministratore anche in termini di percentuale di tempo, comunque non oltre un quinto del totale, ed esclusivamente a vantaggio della persona dell'assistito. Del rispetto di ciò farà fede la testimonianza del Badante. Il documento scritto di cui sopra è parte integrante di questo accordo.



Inoltre, l'Amministratore recapita entro il giorno 12 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le ricevute controfirmate dal Badante comprovanti il puntuale pagamento mensile dello stipendio e quello trimestrale degli adempimenti previdenziali e contributivi di legge. Lo stipendio viene accreditato dall'Amministratore al Badante tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile, da documentare alla Fondazione. Recapita infine, una volta l'anno, l'aggiornamento degli ISEE e i documenti di quanto percepito dal Paziente come titoli sociali e/o assegno di accompagnamento.

Art. 5 - Altri servizi offerti dalla Fondazione

La Fondazione mette a disposizione:

- (a) la sostituzione del Badante (servizio reso in collaborazione con Seneca) fino a 4 ore al mese per l'aggiornamento professionale del Badante e per la sua integrazione sociale;
- (b) l'assistenza di uno psicologo che consiste in visite domiciliari periodiche cui né l'Amministratore né altri possono opporsi, in uno sportello di ascolto per familiari e badanti, e in incontri dedicati aperti a tutti i badanti e, separatamente, a tutti i familiari;
- (c) l'assistenza domiciliare per l'igiene del Paziente e di medicina specialistica per il Paziente (in collaborazione con Medici Volontari Italiani Onlus e subordinata all'approvazione del medico curante);
- (d) la consulenza legale per la nomina dell'amministratore di sostegno;
- (e) la consulenza amministrativa per la gestione delle buste paga e la consulenza fiscale per la dichiarazione dei redditi del Badante (ambedue gestite obbligatoriamente da ACLI e da Magnolia);
- (f) l'assistenza per il permesso di soggiorno del Badante (se gestita da ACLI);
- (g) una segreteria generale.

Inoltre, la Fondazione si fa carico degli oneri previdenziali e contributivi di legge e di quelli del lavoro straordinario autorizzato oltreché della tredicesima mensilità, e accantona quanto maturato dal Badante per il trattamento da versare alla fine del rapporto di lavoro, ma in parte disponibile su richiesta in anticipo. Infine, su richiesta dell'Amministratore approvata dalla Fondazione, questa si fa carico dello stipendio e delle spese del contratto di lavoro di chi sostituisce il Badante, quando questi va in ferie e anche si assenta in permesso non retribuito in continuità con le ferie. A tale riguardo, il periodo coperto dalla Fondazione non supera quanto spetta al Badante per le ferie da godere più un mese.

Art. 6 - Revoca del contributo

Il contratto si annulla in caso di accertata inadempienza degli impegni sottoscritti dall'Amministratore o di omessa o mendace dichiarazione riguardo qualsiasi clausola. In questi casi la Fondazione si riserva il diritto di rivalsa. Il contratto si risolve anche in caso di variazione di reddito incompatibile con le condizioni dell'intervento della Fondazione, di interruzione del servizio per licenziamento o per dimissioni del Badante, e anche in caso di decadenza dell'Amministratore che ha sottoscritto questo accordo.

Art. 7 - Autorizzazione di visite domiciliari fatte per conto della Fondazione (nel rispetto della normativa sulla riservatezza di cui all'Art. 8)

Autorizzati dalla Fondazione e dall'Amministratore a visitare il Paziente a domicilio sono

- (a) lo psicologo consulente del Progetto;
- (b) il neurologo consulente del Progetto;
- (c) i medici di Medici Volontari Italiani Onlus.

Art. 8 - Adempimenti in materia di riservatezza (c.d. privacy)

Richiamandosi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e come definito nell'informativa e nella lettera di consenso (allegato 3), l'Amministratore consente a che i dati del Paziente siano utilizzati dalla Fondazione nei modi di legge per rendere possibile l'erogazione del contributo. Nello stesso tempo la Fondazione si impegna al rispetto della legge nell'uso di quei dati.



Art. 9 - Recapiti per comunicazioni e atti amministrativi

Per comunicazioni inerenti questo accordo si indicano i seguenti recapiti, con l'obbligo di segnalarne sollecitamente le modifiche:

1) **Fondazione Ravasi Garzanti Onlus**

info@fondazioneravasi-garzanti.org - telefono 02 4547 5946, fax 02 4547 8438

2) **Paziente**

Telefono e altri recapiti

3) **Amministratore**

Indirizzo

Email

Telefono e altri recapiti

IBAN IT ____ _ ____ _

intestato a

Art. 10 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Di fronte a controversie le parti cercano una soluzione amichevole. In mancanza, si concorda fin d'ora la competenza a giudicare del Foro di Milano.

**Il Presidente della Fondazione
o un suo delegato**

L'Amministratore del Paziente

Allegati:

- (1) Domanda di contributo vincolato e allegati
- (2) Decreto Legislativo 196/2003. Informativa (art.13) e richiesta di consenso (art.23)
- (3) Altri eventuali (depennare quelli incoerenti):
 - (a) decreto del tribunale di Milano inerente il titolo dell'Amministratore nei confronti del Paziente;
 - (b) dichiarazione di parentela o di affinità dell'Amministratore col Paziente;
 - (c) richiesta dell'Amministratore al Giudice tutelare di rappresentare gli interessi del Paziente;
 - (d) impegno dell'Amministratore di presentare la richiesta di cui in (c) entro un mese dalla data di questo accordo.

Questo documento è redatto in due copie, una per l'Amministratore e l'altra per la Fondazione, e consta di quattro pagine esclusi gli allegati. Ultimo aggiornamento: gennaio 2018

